

GUIDE DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 1 – Ai sensi della L. 394/91, art. 14 comma 5, è istituita la figura professionale della “Guida ufficiale ed esclusiva” del Parco Nazionale Gran Paradiso. Essa opera in nome e per conto dell’Ente Parco.

Art. 2 – Esercizio della professione: vengono integralmente recepite le indicazioni previste dalle leggi regionali vigenti in materia.

Art. 3 – Ambito territoriale: ai fini della qualifica di cui all’Art. 1, l’attività professionale si esplica in tutto il territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso, tenendo tuttavia presenti le attitudini individuali legate alla miglior conoscenza del territorio nel versante di residenza.

Art. 4 – La Guida del Parco deve garantire un elevato livello qualitativo delle proprie prestazioni. E’ tenuta inoltre ad accrescere ed aggiornare costantemente le proprie conoscenze relative alle attività condotte dall’Ente Parco e all’evoluzione del territorio stesso, anche al fine di una corretta informazione verso i propri clienti.

Art. 5 – La Guida deve fornire collaborazione ai colleghi al fine di proporre un’immagine omogenea ed armonica della categoria; dovrà inoltre segnalare all’Ente Parco eventuali casi di svolgimento improprio, illegale, o non coerente con la deontologia professionale.

Art. 6 – La Guida dovrà, per quanto possibile, collaborare con il personale dell’Ente Parco al fine di:

- salvaguardare l’integrità ambientale;
- segnalare situazioni di pericolo;
- agevolare e/o non ostacolare le attività istituzionali.

Art. 7 – Visto l’Art. 1, la Guida del Parco è tenuta a diffondere un’immagine positiva dell’Ente, pur evidenziando le eventuali problematiche in maniera oggettiva e propositiva.

Art. 8 - Si ha perdita della qualifica qualora vengano messi in atto comportamenti lesivi nei confronti dell’Ente e del suo personale, delle sue attività, delle sue strutture.